Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 34 DEL 24/09/2026

Oggetto:

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

L'anno Duemilaventisei, addì Ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 11:45, presso la Sala del Consiglio, in Via Monte Cagno n. 3, piano terzo, L'Aquila, convocato ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento Consiliare, nonché art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità Telematica, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Segretario Generale della Provincia, dott.ssa Franca Colella, coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell' art. 1 comma 55, legge n. 56/2014), l'avv. Angelo Caruso, il quale invita il Segretario a procedere con il formale appello dei presenti.

N.	*Nominativo*	*Carica*	*Presenza*
1)	ANGELO CARUSO	Presidente	Presente
2)	GIANLUCA ALFONSI	Consigliere	Presente
3)	VINCENZO CALVISI	Consigliere	Presente
4)	CINZIA CONTESTABILE	Consigliere	Presente
5)	ANTONIO DI BARTOLOMEO	Consigliere	Presente
6)	ERNESTO FRACASSI	Consigliere	Assente
7)	GIORGIO GIOVANNONE	Consigliere	Presente da remoto
8)	ANDREA LONGO	Consigliere	Presente
9)	ROBERTO GIOVAGNORIO	Consigliere	Presente
10)	LORENZO ROTELLINI	Consigliere	Presente
11)	GIANFRANCO TEDESCHI	Consigliere	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 10, quorum legale per la validità della seduta, dichiara aperta la medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 10 n. 10

File con impronta: 9c687492879781f772dd70bd798c4740cc494f98bf02639899f9a7d1398d6a5b
Firmato digitalmente da ANGELO CARUSO e da Franca Colella

Portato in esame il terzo punto all'OdG, ne viene affidata l'illustrazione tecnica al dirigente di riferimento, ing. Andrea De Simone (Settore Urbanistica).

Egli chiarisce trattarsi di un passaggio procedurale di competenza provinciale in merito ad una richiesta di variazione del piano regolatore territoriale (PRT) e Piano Territoriale di Sviluppo Industriale dell'Aquila, nello specifico l'ampliamento di un capannone adibito ad attività sportivo-ricreativa (scuola di danza); in sostanza – egli prosegue – è stata chiesta una deroga delle "distanze", peraltro in assenza di confine di proprietà (chiarimento sul punto richiesto dal consigliere **Rotellini**).

Non essendovi richieste d'intervento o di ulteriori chiarimenti, il **Presidente** dà corso alla fase della votazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 44 della L.R. 3.03.1999, n. 11 (*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*), alle Province sono state demandate le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento (PTCP), con gli effetti giuridici di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n. 1150/1942, predisposti ed adottati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20.12.2023, n. 58 (*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*) la Provincia adotta ed approva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e i Piani d'Area (PA), quali strumenti attuativi delle previsioni del PTCP per ambiti territoriali di interesse sovracomunale con prevalenti contenuti ambientali, insediativi, produttivi, industriali ed infrastrutturali;

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, della stessa L.R. n. 58/2023,"*Il Piano territoriale di sviluppo industriale* (PTSI) *è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territorio, dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara (di seguito: Consorzio) ed è adottato e approvato dal Consiglio provinciale*";

- a norma dell'art. 51 del D.P.R. 6.03.1978, n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*), i Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale (PRT) – ora denominati Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) – producono gli

stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, in attuazione del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 58/2023, hanno natura e contenuti di piano particolareggiato, costituendo Piani d'Area (PA) del P.T.C.P.;

- la Provincia dell'Aquila è dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004, il quale all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione ha previsto che "*I Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali cessano la loro efficacia alla data di approvazione del Piano Provinciale ed entrano a far parte dello P.T.C.P. medesimo il quale fa salve le previsioni dei Piani dei N.S.I. vigenti redatti in conformità al comma 3 dell'art. 87 della L.R. 70/1995*";

- il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila è dotato di:
  - una Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale del N.S.I., adottata dal Commissario Regionale del Consorzio con deliberazioni n. 221 del 22.11.2000, n. 22 del 31.01.2001 e n. 163 del 13.07.2001, approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Regionale n. 75/2 del 1.08.2002 e successivamente recepita dal Consiglio Comunale di L'Aquila con deliberazione n. 160 del 21.10.2002;
  - un Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del N.S.I., relativo agli agglomerati di Bazzano-Paganica, Pile e Sassa, adottato con deliberazione commissariale n. 3 dell'11.01.2005 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 18.01.2006, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 19.01.2006 e recepito dal Comune di L'Aquila con deliberazione di C.C. n. 54 del 15.05.2006;
  - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T.E. approvata con deliberazioni di G.P. n. 60 del 8.06.2010 e n. 101 del 19.07.2010;
  - una Variante di recepimento delle disposizioni della L.R. 15.10.2012 n. 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n. 62, adottata con Deliberazione di C.P. n. 2 del 30.01.2017 e approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 29.01.2018.

DATO ATTO che:

- l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), istituita con L.R. 29.07.2011,n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*), mediante fusione degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle Province dell'Aquila, Chieti e Teramo, rappresenta l'ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 36, co. 4, della L. 5.10.1991, n. 317, cui compete l'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche dei PRT delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;

- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 7, del D.P.R. n. 218/1978 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/1994, nei territori disciplinati dai P.R.T. delle A.S.I. e dei N.S.I., le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali e complementari-compatibili (iniziative artigianali produttive, del commercio all'ingrosso, dei servizi alle imprese e ai lavoratori) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del D.P.R. 7.09.2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*), il quale dispone che "*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, ... Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale,ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile …*";

- l'art. 78, comma 2, della L.R. n. 58/2023,il quale, con riferimento ai procedimenti di variante urbanistica dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, dispone che il responsabile del SUAP convoca la conferenza di servizi solo dopo aver provveduto alla verifica delle seguenti condizioni:
  - per i nuovi insediamenti: 1) la conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati; 2) la ricognizione della dotazione di aree produttive volta a comprovare l'effettiva mancanza di aree ovvero la loro insufficienza;
  - per l'ampliamento di insediamenti già esistenti: 1) la regolarità e la legittimità delle attività e dei fabbricati esistenti; 2) la funzionalità dell'ampliamento rispetto all'attività produttiva esistente; 3) l'imprescindibile collegamento dell'ampliamento con la localizzazione nell'area in cui il fabbricato è già insediato;

- l'art. 78, comma 5-bis (introdotto dalla L.R. n. 6/2024), della L.R. n. 58/2023, il quale prevede che "*Nei casi in cui l'attività da insediare riguardi territori soggetti ai PTSI la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'ARAP o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza. In tale ipotesi, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione del PTSI, il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia competente e al Presidente del Consiglio provinciale ai fini della relativa votazione nella prima seduta utile*".

TENUTO CONTO che:

- con istanza del 16.03.2026 la società Sensazioni di Movimento s.n.c., in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Dinisi, con sede in via Giuseppe Saragat n. 110 - loc. Campo di Pile - L'Aquila, ha presentato presso lo Sportello SUAP del Comune dell'Aquila l'istanza relativa alla realizzazione dell'intervento denominato "*Adeguamento funzionale di un edificio produttivo con modifica della destinazione d'uso ed ampliamento*";

- l'intervento interessa un fabbricato esistente ricadente nel Nucleo Sviluppo Industriale

(N.S.I.), agglomerato di Pile, inserito nel lotto artigianale n. 72 del P.R.T. di L'Aquila con destinazione urbanistica di cui all'art. 13 delle N.T.A *Zona B – Zona artigianale*, catastalmente individuato alle p.lle 2693 e 2418 del foglio 5 della sezione H-Sassa del Comune di L'Aquila;

- il fabbricato è di proprietà della "Sensazioni di Movimento s.n.c." ed è stato realizzato in forza del P.D.C. n. 132 del 10.05.2013, rilasciato nell'ambito del provvedimento conclusivo SUAP n. 11/2013, e destinato alla produzione di abiti per la danza sportiva. Con successivo contratto del 1.01.2017, registrato il 30.01.2020, una porzione dell'immobile (due sale di 280 e 190 mq al piano terra) è stata concessa in locazione all'associazione sportiva dilettantistica "ASD Sensazione di Movimento";

- l'associazione sportiva dilettantistica "ASD Sensazione di Movimento" risulta regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo*), come da certificazione del 14.05.2026 (allegata agli atti trasmessi dal Comune) e svolge senza scopo di lucro attività sportiva, nonché attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n.36/2021;

- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nelle quali si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. 2.04.1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

PRESO ATTO che:

- lo Sportello SUAP, all'esito dei pareri contrari resi dall'ARAP (n. 27799 del 31.03.2026) e dall'Ufficio Rapporti SUAP del Comune (n. 28387 del 28.04.2026), ha convocato la conferenza in modalità sincrona per il giorno 12.05.2026, al termine della quale è stata disposta la sospensione del procedimento per consentire all'istante di chiarire con l'ARAP il procedimento da seguire per l'approvazione del progetto;

- con atto del 20.05.2026 lo Sportello SUAP ha convocato per il giorno 3.06.2026 la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990, estendendo la partecipazione alla Provincia ai fini della variante urbanistica richiesta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e della valutazione in ordine all'eventuale superamento dei motivi ostativi espressi dall'ARAP e dal Comune;

- unitamente alla nota di convocazione n.14501/2026 è stato trasmesso il progetto completo delle opere proposte;

- la conferenza di servizi del 3.06.2026 si è conclusa positivamente sulla base dei pareri

espressi dagli Enti partecipanti, come da verbale trasmesso dal SUAP in data 26.06.2026 (acquisito al protocollo provinciale n. 18016/2026).

CONSIDERATO che:

- l'istanza ha ad oggetto l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, con la realizzazione del locale laboratorio (mediante demolizione e ricostruzione di un locale laboratorio avente dimensioni di 4.80 m x 8.55 m, sito posteriormente alla struttura esistente e in aderenza ad essa), l'adeguamento degli spazi interni alle mutate esigenze e alle norme di sicurezza, nonché il cambio di destinazione d'uso dell'edificio da artigianale ad attività sociale, formativa e sportiva;

- l'intervento proposto non è conforme alla pianificazione urbanistica in quanto a parametri e destinazione d'uso proposta, ricadendo la costruzione in "*Zona B – Zona artigianale*" dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.T. a mente del quale sono ammesse "*costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali, produttive e di servizio, concessionarie di macchinari e veicoli industriali ed autoveicoli con officine annesse*";

- con atto prot. n. 15553 del 3.06.2026 il Settore Territorio e Urbanistica dell'Ente, nell'ambito della conferenza di servizi del 3.06.2026, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in esame, in quanto coerente con la vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale e non contrastante con il PTCP, limitatamente all'ampliamento previsto, con esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente, per le seguenti ragioni:
  - *il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (anche parziale) non risulta assentibile rispetto alla procedura in essere, in quanto l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 consente esclusivamente l'ampliamento di attività già insediate e non il mutamento della destinazione d'uso di insediamenti esistenti;*
  - *l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 consente, come detto, l'insediamento di nuove attività (e non la modifica di quelle già esistenti), previo accertamento dell'effettiva assenza di aree destinate a quella specifica tipologia di insediamento. Al di fuori di tale presupposto, la disciplina derogatoria non può comunque superare i limiti stabiliti dal P.R.T.;*
  - *inoltre, il contratto di locazione della "ASD Sensazione di Movimento" riguarda esclusivamente una porzione del fabbricato, e in particolare i due locali posti al piano terra, rispettivamente di mq 280 e mq 190, con relativi servizi igienici, e non il piano primo e il soppalco, per i quali deve pertanto essere confermata la destinazione impressa dal P.R.T.;*
  - *da ultimo, la mutazione della destinazione d'uso, da artigianale a destinazione afferente ad attività sociali, formative e sportive, sarebbe soggetta al reperimento di una quantità aggiuntiva di standard urbanistici, da cedere all'ARAP, non inferiore a quella prevista dall'art. 5, punto 2, del D.M. 1444/1968, così come stabilito anche dall'art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.T.;*
  - *nondimeno, la modifica della destinazione d'uso dei locali non è necessaria ai fini dello svolgimento delle attività della "ASD Sensazione di Movimento", poiché*

questa è già legittimata all'utilizzo dei locali dell'edificio in esame in forza dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021, di modo che la presente procedura, per tale aspetto, si sostanzia in un mero riconoscimento della compatibilità della destinazione d'uso esistente con le attività proprie dell'Associazione stessa.

- con atto prot. n. 5465 del 3.06.2026, l'ARAP, quale soggetto competente alla verifica di cui all'art. 78, commi 2 e 5-bis, della L.R. n. 58/2023 per i territori soggetti a PRT/PTSI, nell'ambito della conferenza di servizi del 3.06.2026 ha ritenuto superati i motivi ostativi precedentemente espressi con nota prot. n.27799 del 31.03.2026, esprimendo parere favorevole con prescrizioni e condizioni.

VISTI gli atti e gli elaborati allegati alla presente proposta, riuniti nell'unico Allegato A, composto da più documenti.

RITENUTO che:

- ricorrono i presupposti per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 limitatamente all'ampliamento in progetto e all'adeguamento funzionale del fabbricato esistente, con esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso dello stesso, in quanto nell'ambito del procedimento in essere è consentito esclusivamente l'ampliamento di attività già insediate e non il mutamento della destinazione d'uso di insediamenti esistenti;

- peraltro, la modifica della destinazione d'uso non è necessaria poiché la "ASD Sensazionedi Movimento" è già legittimata allo svolgimento delle proprie attività nell'edificio in forza dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021, dovendosi riconoscere la compatibilità dell'attività svolta dalla stessa con la vigente destinazione d'uso del fabbricato.

EVIDENZIATO che

- la variante puntuale al PRT del NSI di L'Aquila – agglomerato di Pile –è circoscritta esclusivamente ai parametri previsti dall'art. 13 delle relative N.T.A.,in quanto necessaria all'ampliamento in progetto,restando esclusa ogni modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente;

- trattandosi di modifica al P.T.S.I., trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, che demanda le verifiche di cui al comma 2 del predetto art. 78 ad ARAP e la successiva votazione al Consiglio Provinciale,quale organo competente all'approvazione della variante urbanistica;

- resta fermo che il riconoscimento della compatibilità urbanistica dell'attività svolta dall'ASD ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 non comporta modifica della destinazione d'uso del fabbricato e non esonera dall'acquisizione o dal rispetto degli

ulteriori titoli, autorizzazioni, requisiti e prescrizioni previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità.

DATO ATTO che, secondo le modalità dell'art. 8 del D.P.R n. 160/2010, la presente deliberazione, con cui è approvata la variante al PRT del NSI per gli effetti dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, deve essere trasmessa al SUAP del Comune dell'Aquila ai fini del successivo rilascio del provvedimento unico conclusivo di cui al D.P.R. n. 160/2010.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, trattandosi di votazione relativa a variante puntuale al P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila.

VISTI:

- il D.P.R. 6.03.1978,n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*);
- la L.R. 22.08.1994, n. 56 (*Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale*);
- la L.R. 29.07.2011,n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*);
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28.04.2004;
- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;
- i pareri ex art.49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione.

Per quanto espresso in narrativa,

procedutosi alla **votazione** della proposta, con esito favorevole all'unanimità dei presenti (10/10)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

2. **di prendere atto** del parere del Settore Territorio e Urbanistica prot. n. 15553 del

3.06.2026, del parere dell'ARAP prot. n. 5465 del 3.06.2026 e dell'esito favorevole della conferenza di servizi del 3.06.2026, come da verbale trasmesso dal SUAP in data 26.06.2026 (tutti inclusi nell'unico Allegato denominato **All.A**);

3. **di assentire,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, il progetto presentato dalla società "Sensazioni di Movimento s.n.c.", limitatamente agli interventi di adeguamento funzionale e ampliamento del fabbricato esistente, ricadente nel P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila - agglomerato di Pile, sulle particelle n. 2693 e n. 2418 del foglio 5, sezione H-Sassa, del Comune dell'Aquila, con espressa esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente;

4. **di assentire,** per quanto necessario e strettamente legato al progetto, la variante puntuale al P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'ampliamento assentito e secondo quanto risultante dal verbale della conferenza di servizi del 3.06.2026 e dagli elaborati allegati sub All. A;

5. **di precisare** che il riconoscimento della compatibilità urbanistica dell'attività svolta dalla "ASD Sensazione di Movimento" ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 non comporta modifica della destinazione d'uso del fabbricato e non esonera dall'acquisizione o dal rispetto degli ulteriori titoli, autorizzazioni, requisiti e prescrizioni previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità;

6. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione al SUAP del Comune dell'Aquila, ai fini del successivo rilascio del provvedimento unico secondo le modalità dell'art. 8 del D.P.R n. 160/2010;

7. **di dare atto** che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusta art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8. **di demandare** al Settore Territorio e Urbanistica la trasmissione della presente deliberazione al SUAP del Comune dell'Aquila, ai fini del successivo provvedimento unico conclusivo, nonché ad ARAP per gli adempimenti di competenza;

9. **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Inoltre, con ulteriore separata votazione, negli stessi termini di cui sopra,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
FRANCA COLELLA

Il Presidente
ANGELO CARUSO

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

rif. nr. 20260938

AREA DI COMPETENZA

- TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

Responsabile del procedimento

ANTONIO ROSANO'

Sulla proposta di Deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. Nr. 267/2000, il parere di cui al seguente prospetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: **PARERE FAVOREVOLE** Data 08/09/2026 ANDREA DE SIMONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

File con impronta: e7a65bb8a13447638424acf2b0e63d4bf3ebaef1c018907007b3f73348815cf8

Firmato digitalmente da: Andrea De Simone.

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

rif. nr. 20260938

AREA DI COMPETENZA

- TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

Sulla proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. Nr. 267/2000, il parere di cui al seguente prospetto.

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: **PARERE NON NECESSITA** Data 11/09/2026 PAOLA CONTESTABILE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Provincia dell'Aquila

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	Si attesta che la presente deliberazione n. 34 del 24/09/2026, è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. L'Aquila, Data 29/09/2026